



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BOLOGNA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

N.R.G. 7900/2021 SUB 1

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Antonella Palumbi

Presidente

dott.ssa Sonia Porreca

Relatore

dott.ssa Arianna D'Addabbo

Componente

nella causa iscritta al n.r.g. 7900 /2021

promossa da

[REDACTED]

, rappresentato e difeso dall'Avvocato

[REDACTED]

**parte ricorrente**

contro

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'Avvocato

[REDACTED]

**parte resistente**

sul ricorso proposto da [REDACTED] in data 13.5.2022, iscritto come  
suprocedimento n. 1

**OSSERVA**

Nel contesto del procedimento di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori [REDACTED] (cl. 2012) e [REDACTED] (cl. 2013), nell'ambito del quale sono in corso le operazioni peritali disposte per approfondimenti sulla capacità genitoriale delle parti, [REDACTED] ha chiesto in via d'urgenza di poter consentire alla primogenita [REDACTED] la partecipazione per il periodo dal 31 luglio al 6 agosto ad una vacanza (denominata Vacanza di Branco) organizzata dal gruppo Scout di cui la bambina da tempo fa parte.

Con comparsa depositata il 20.6.2022 [REDACTED], madre della minore, ha manifestato il proprio dissenso all'iniziativa paterna, ritenendo che la figlia non sia ancora pronta per



una "esperienza così impegnativa", oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso di controparte, in quanto relativo ad un problema di asserita "micro-confittualità" non afferente una questione essenziale, suscettibile di azione ex art. 709 ter c.p.c..

All'udienza del 23 giugno 2022, fissata per la comparizione personale delle parti, ha partecipato personalmente solo il [REDACTED], non avendo la [REDACTED] ritenuto di organizzarsi tempestivamente per poter presenziare.

Il [REDACTED] ha spiegato che i figli frequentano gli Scout da molti anni, che la vacanza di gruppo a cui vorrebbe iscrivere [REDACTED] prevede la partecipazione di tanti coetanei con i quali la bambina è perfettamente ambientata e che, in ogni caso, il luogo della gita è [REDACTED] [REDACTED], distante appena 25 minuti dall'abitazione paterna, cosa che gli garantisce un immediato intervento per qualsiasi necessità della minore.

Il difensore della [REDACTED] ha chiarito, in nome e per conto della propria assistita, che la madre "non è contraria alla frequentazione degli Scout da parte dei figli" ma ritiene precoce una permanenza della bambina per 7 notti fuori casa.

§

Ciò posto, preliminarmente occorre fugare ogni dubbio in merito alla legittimità dello strumento processuale prescelto dal ricorrente: si tratta, infatti, di dirimere una questione, sulla quale i genitori della minore non hanno trovato accordo, che è tutt'altro che irrilevante, in quanto attiene a scelte educative fondamentali per la minore [REDACTED] quale è, appunto, quella di consentirle (o meno) la prima esperienza di una permanenza fuori casa per un tempo significativo.

Nel merito, va preso atto del fatto che la frequentazione del gruppo Scout da parte di [REDACTED] risulta essere stata sempre condivisa tra i genitori, come confermato anche dal difensore della resistente a verbale di udienza.

Com'è noto, lo scautismo è un percorso di crescita, tra i più diffusi nel mondo, che viene proposto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che si impegnano, forti della fiducia che sentono riposta in loro dagli adulti educatori, a crescere e a fare esperienze che li rendano man mano sempre più artefici consapevoli e responsabili della propria strada.

Le gite estive fanno parte essenziale del percorso di crescita dei gruppi scout, come quello frequentato da [REDACTED], che, a quasi 10 anni, deve ritenersi dotata di sufficiente autonomia per gestirsi in una vacanza di una settimana che sarà svolta poco lontano dalla residenza paterna (presso la quale ella vive abitualmente) e alla quale parteciperanno tanti coetanei come lei sotto la costante vigilanza di adulti educatori.



Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso del [REDACTED] va accolto.

Trattandosi di un procedimento in corso di causa, la regolamentazione delle spese viene rinviata al definitivo.

**P.Q.M.**

- accoglie il ricorso in esame e, per l'effetto:
- autorizza [REDACTED] ad iscrivere la figlia [REDACTED] alla c.d. Vacanza di Branco prevista per il periodo dal 31 luglio al 6 agosto, come richiesto;
- spese al definitivo.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 28/06/2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

*dott.ssa Sonia Porreca*

IL PRESIDENTE

*dott.ssa Antonella Palumbi*